

Legge regionale 14 agosto 1987 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 19

Presentazione dei programmi di investimento

- 1.** Ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti di cui all'articolo 17, gli enti beneficiari devono presentare alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, un programma triennale di investimenti, da aggiornare annualmente, in corrispondenza col bilancio triennale regionale.
- 2.** Il programma deve contenere l'indicazione dei singoli interventi proposti, opportunamente deliberati dai competenti organi dei singoli enti, coi relativi preventivi sommari di spesa e individuazione dei mezzi di finanziamento.
- 3.** Tali programmi, come pure le loro eventuali variazioni, vengono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale la quale, contestualmente, determina l'entità dei finanziamenti da concedersi.